

<p>Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (gennaio – marzo 2010)</p>

SOMMARIO

1. - LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

- 1.1. Il codice penale :** *a)- Falsa testimonianza.*
- 1.2. La legislazione penale speciale :** *a)- Rifiuti.*

2. – LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

- 2.1. Soggetti :** *a)- Difensore di ufficio.*
- 2.2. Prove :** *a)- Intercettazioni; b)- Intercettazioni illegali.*
- 2.3. Indagini preliminari e udienza preliminare :** *a)- Udienza preliminare e riqualificazione del fatto.*
- 2.4. Il giudizio :** *a)- Ammissione d'ufficio di nuove prove.*
- 2.5. Procedimenti speciali :** *a)- Opposizione a decreto penale e scelta dei riti alternativi.*
- 2.6. Le impugnazioni :** *a) – Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere.*
- 2.7. Processo innanzi al giudice di pace :** *a)- Ipotesi di connessione; b)- Impugnazioni.*
- 2.8. Spese di giustizia :** *a) – Opposizione al decreto di liquidazione di compensi.*

1. LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

1.1. Il codice penale

a)- *Falsa testimonianza.*

Con **sentenza n. 47** dell'8 febbraio **2010**, depositata il 12 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 del codice penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, laddove viene comminato il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa". Secondo il giudice *a quo*, il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 372 cod. pen. si sarebbe infatti posto in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto plurimi profili: anzitutto, in relazione al principio di proporzionalità essendo inadeguato al disvalore del fatto tipico e costituendo pena inevitabile anche per le infrazioni più modeste, e in secondo luogo in relazione al principio di ragionevolezza in quanto, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992 - che ha sostituito l'originaria pena detentiva, stabilita nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre anni di reclusione, innalzandola da due a sei anni - il delitto di falsa testimonianza è punito più gravemente di fattispecie assimilabili, come la frode processuale (art. 374 cod. pen.), il favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) - anche con riguardo all'ipotesi in cui il delitto al quale la condotta si riferisce sia quello previsto dall'art. 416 bis cod. pen. - e la simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), reati caratterizzati da identica oggettività giuridica consistente, così come il delitto di falsa testimonianza, nell'interesse dello Stato alla retta amministrazione della giustizia. Irragionevole era, inoltre, per il giudice rimettente, punire il delitto *de quo* con la stessa pena prevista per il delitto di calunnia, connotato da maggiore gravità, in quanto offensivo non solo dell'interesse al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ma anche dell'onore di colui che sia falsamente incolpato di un reato. L'aumento del minimo edittale previsto dalla disposizione censurata poteva, inoltre, per il rimettente, violare l'art. 27, comma 3, Cost., in quanto l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti e alla personalità del reo comprometteva la finalità rieducativa della pena stessa.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione affermando, in conformità alla propria consolidata giurisprudenza, che l'individuazione delle condotte punibili e la determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere censurata solo ove esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato, ipotesi che non ricorrono nella specie. Infatti, la *ratio* dell'innalzamento del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. risiede nella "necessità di preservare la veridicità della prova" non solo con riguardo ai processi per reati di criminalità organizzata in cui risulta particolarmente esposta al pericolo di intimidazioni, ma soprattutto in considerazione del ruolo primario da essa svolto nell'attuale modello di processo penale tendenzialmente accusatorio e, quindi, caratterizzato dalla formazione della prova prevalentemente in dibattimento. Alla luce della predetta *ratio*, insussistenti sono le censure dedotte. In particolare, non sussiste la violazione del principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto giustificato dalle predette esigenze, né sussiste la disparità di trattamento con riguardo alle ipotesi di reato asseritamente assimilabili al delitto di falsa testimonianza, in quanto le fattispecie poste a confronto - quali

la frode processuale (art. 374 cod. pen.), il favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), anche con riguardo all'ipotesi in cui il delitto al quale la condotta si riferisce sia quello previsto dall'art. 416 bis cod. pen., la simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) e, quale ipotesi connotata da maggiore gravità, la calunnia (art. 368 cod. pen.) - ancorché catalogate tra i delitti contro l'attività giudiziaria, e pur presentando tratti comuni che giustificano tale collocazione, non hanno la stessa oggettività giuridica, con la conseguenza che il differente trattamento sanzionatorio ad esse riservato costituisce legittimo esercizio della discrezionalità legislativa.

La giurisprudenza della Corte è del resto costante nell'affermare che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la possibilità di sindacato per scelte palesemente arbitrarie o irragionevoli, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (v. in tal senso anche ord. n. 170 del 2006).

1.2. La legislazione penale speciale

a) Rifiuti.

La Corte costituzionale, con **sentenza n. 28** del 25 gennaio 2010, depositata il 28 gennaio 2010), ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale), **nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: « rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La questione del predetto art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006, era stata sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nella parte in cui detta norma prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni contenute nella parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Corte ha richiamato, preliminarmente, la normativa comunitaria, in particolare, la direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/442 CEE relativa ai rifiuti), che definisce 'rifiuto' 'qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi' (art. 1, lett. a). Ha aggiunto che sulla base di tale normativa (sostanzialmente confermata dalla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12 CE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti – che l'ha abrogata), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito i seguenti punti fermi interpretativi: a) la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa; b) dalla suddetta nozione sono escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non si tratta di

prodotti di cui il detentore si disfa; c) in tale nozione non sono compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti diversi dal produttore (*ex plurimis*, sentenze 18 aprile 2002, in causa C-9/00, Palin Granit Oy, e 11 settembre 2003, in causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy). Ha evidenziato quindi che successivamente, nella medesima materia, è stata emanata la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, il cui termine di recepimento scadrà il 12 dicembre 2010.

Ha sottolineato che lo stesso legislatore nazionale, in attuazione delle predette direttive comunitarie, è intervenuto con il d.lgs. n. 22 del 1997, con il d.lgs. n. 152 del 2006 e da ultimo con il d.lgs. n. 4 del 2008 e che, in particolare, il d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) ha disciplinato *ex novo* la materia con una serie di norme contenute nell'art. 183 che, da una parte hanno riproposto la definizione comunitaria e, dall'altra, hanno definito i sottoprodotti come "quei prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore reimpiego o al consumo". I sottoprodotti sono stati sottratti alla disciplina dei rifiuti, a condizione che di essi l'impresa non si disfi, né intenda o abbia l'obbligo di disfarsi, che siano impiegati direttamente dall'impresa che li produce ovvero commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa, che siano riutilizzati senza operare trasformazioni preliminari del materiali e che il riutilizzo sia certo e non eventuale e non comporti condizioni peggiorative per l'ambiente o per la salute, rispetto a quelle delle normali attività produttive (art. 183, comma 1, lett. n). Quest'ultima disposizione contiene anche la norma censurata, la quale stabilisce che "rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale". Con il d.lgs. n. 4 del 2008 è stato eliminato il riferimento alle ceneri di pirite ed è stata introdotta una definizione più restrittiva di sottoprodotto (art. 183, comma 1, lett. p) d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo attualmente vigente).

Ha affermato la Corte che la norma censurata – in contrasto con la definizione comunitaria che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi – esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale, le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta ed introduce una presunzione assoluta in base alla quale le predette ceneri di pirite, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare 'sottoprodotto'. Nella disposizione censurata, infatti, dopo l'enunciazione delle condizioni di fatto che devono sussistere perché un dato materiale possa qualificarsi sottoprodotto, si aggiunge che rientrano 'altresì' tra i sottoprodotti le ceneri di pirite, assoggettando il materiale in questione ad una disciplina differenziata. Per effetto di detta presunzione assoluta, al giudice è inibito l'accertamento in fatto delle circostanze in cui si è formato il materiale e che hanno caratterizzato la gestione dello stesso, una volta prodotto. Tale preclusione si pone in contrasto con l'esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto. In tal senso si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea per la quale l'effettiva esistenza di un rifiuto deve essere accertata 'alla luce del complesso delle

circostanze, tenuto conto delle finalità della direttiva 75/442/CEE e in modo da non pregiudicarne l'efficacia' (sent. 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana).

Conclusivamente: il contrasto della disposizione censurata con la normativa comunitaria di riferimento è evidente. Lo stesso legislatore nazionale ha recepito le direttive comunitarie sul punto sia con il d.lgs. n. 22 del 1997, sia con il d.lgs. n. 4 del 2008; solo per un periodo di circa due anni è rimasta in vigore la norma censurata, che ha espunto *ope legis* le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, con l'indiretta conseguenza di rendere penalmente irrilevante la loro gestione al di fuori delle regole stabilite dalla legge.

La Corte costituzionale ha, inoltre, ritenuto l'impossibilità per il giudice rimettente di disapplicare la norma censurata in contrasto con le direttive comunitarie sui rifiuti, stante l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità che nega il carattere 'autoapplicativo' delle direttive in questione, con la conseguenza che le disposizioni nazionali, ancorché ritenute in contrasto con le stesse, hanno efficacia vincolante per il giudice (Cass., ord. n. 1414 del 2006). L'efficacia diretta di una direttiva è ammessa – secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana – solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente; gli effetti diretti sono, invece, esclusi se dall'applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale. Tuttavia, la legge interna in contrasto con la direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta è assoggettata al controllo di conformità al diritto comunitario, spettante alla Corte costituzionale, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 11 e 117, comma 1, Cost.. La Corte costituzionale ha escluso, inoltre, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale si impone solo quando occorra risolvere un dubbio interpretativo e non quando, come nella fattispecie, il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'ultima questione affrontata dalla Corte ha infine riguardato il problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all'abrogazione ad opera del d.lgs. n. 4 del 2008, l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale. Sul punto la Corte, chiarito che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale (giacché in caso contrario la responsabilità penale che la legge italiana prevede per l'inosservanza delle fattispecie penali connesse alle direttive comunitarie, per dare alle stesse maggiore forza, diverrebbe paradossalmente una barriera insuperabile per l'accertamento della loro violazione), ha affermato la necessità di distinguere "tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni ... ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali". Aggiungendo, peraltro, che il giudice rimettente non ha denunciato, né nel dispositivo, né nella motivazione dell'atto introduttivo, la violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza intrinseca delle leggi, con la conseguenza che non rientra nella questione all'esame della Corte la problematica delle norme penali di favore né è compito della Corte la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento, spettando esso al giudice del processo principale.

Sempre in tema di rifiuti, con **sentenza n. 83** del 24 febbraio **2010**, depositata il 5 marzo 2010, la Corte ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione” nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a) o sono punite a titolo di contravvenzione (lettera d).

Il remittente aveva in particolare sostenuto come nel momento dell’adozione del d.l. n. 172 del 2008, non sussistessero le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall’art. 77, secondo comma, Cost. per l’emanazione, da parte del Governo, di un atto con forza di legge, come comprovato dallo stesso preambolo del decreto-legge in questione, riferito alla «straordinaria necessità e urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell’aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell’emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti».

La Corte, dopo avere premesso che il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge debba limitarsi alla «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., ha osservato, di contro, che l’esigenza di “consolidare” i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, può essere valutata dal Governo e dalle Camere, come urgente essa stessa, allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto sorgere l’emergenza medesima.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., la Corte ha osservato che, prevedendo le norme censurate come soggetti attivi dei reati in questione tutti coloro che pongano in essere i comportamenti specificamente indicati, indipendentemente dalla loro residenza, e applicandosi le predette norme a tutte le porzioni di territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve escludersi che sia stato violato il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, poiché la previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore; ha aggiunto che la circostanza di fatto, sottolineata dal rimettente, che i destinatari di tali norme penali sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l’emergenza, non solo non incide sulla struttura delle norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza rifiuti.

La Corte ha infine escluso la violazione dell’art. 25, comma secondo, Cost. in relazione alla lamentata lesione della riserva di legge : si è precisato, in proposito, che le norme censurate non appartengono alla categoria delle cosiddette “norme penali in bianco”, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste,

essendo la dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell'autorità governativa, solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente.

2. LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

2.1. Soggetti

a) – Difensore di ufficio

Con **sentenza n. 106** del 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010, la Corte ha dichiarato **“l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio”** .

Il remittente aveva in particolare osservato come l’art. 246 del d.lgs. n. 51 del 1998 laddove, all’ultimo periodo, precisava che “davanti ai (medesimi) tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero”, si ponesse in contrasto con l’art.24, comma secondo, Cost., imponendosi al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero *iter* di abilitazione all’esercizio della professione. La Corte ha condiviso tale prospettazione: dopo avere evidenziato la diversità della questione in oggetto rispetto a quella già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 5 del 1999 con riferimento alla facoltà di affidare al praticante il patrocinio nelle materie di sua competenza (in tal caso l’accettazione da parte del mandante della qualifica di praticante del proprio patrocinatore escludeva infatti qualunque violazione del diritto di difesa), ha rilevato che la circostanza che all’indagato o all’imputato possa essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l’intero *iter* abilitativo alla professione, non può non creare attriti con la garanzia dell’effettività della difesa d’ufficio; ciò specie ove si tenga conto da un lato che il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame, e, dall’altro, che il praticante si trova nell’impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari.

2.2. Prove

a)- Intercettazioni

Con **sentenza n. 113** del 22 marzo 2010, depositata il 25 marzo 2010, la Corte ha dichiarato

“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione” nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni “casuali” di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento anche quando si tratta di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato (l’incostituzionalità con riguardo all’utilizzazione nei confronti di terzi essendo già stata dichiarata con la sentenza n. 390 del 2007).

In particolare il tribunale per i reati ministeriali remittente aveva osservato che la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentari non solo non prevista dall’art. 68, comma terzo, Cost. (che infatti si riferisce alla “sottoposizione” del membro del Parlamento ad intercettazioni) – conformemente a quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 390 del 2007 – ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza. Anche a non aderire alla tesi secondo cui il rappresentante del popolo sarebbe da considerare maggiormente esposto a limitazioni della riservatezza per garantire un più penetrante controllo dell’opinione pubblica, risulterebbe infatti dirimente la considerazione che il fenomeno patologico che la norma mira a contrastare – ossia la «disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati» – coinvolge, allo stesso modo, tutti i consociati; sotto altro profilo, poi, la protezione accordata alla riservatezza del parlamentare sarebbe di tale ampiezza da travolgere ogni interesse contrario, comportando l’eliminazione dal panorama processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova legittimamente formata e spesso decisiva con conseguente lesione sia del diritto di difesa della persona offesa (art. 24 Cost.), sia del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.).

La Corte, dopo avere premesso che il Collegio rimettente non avrebbe preso in considerazione la circostanza che, nei procedimenti per i reati ministeriali indicati all’art. 96 Cost., l’autorizzazione parlamentare (preventiva) all’esecuzione delle «intercettazioni telefoniche» – non solo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ma anche degli «altri inquisiti» che siano membri del Parlamento – è autonomamente prevista da una norma costituzionale distinta dall’art. 68, terzo comma, Cost., ovvero l’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha, in ogni caso, reputato non motivata adeguatamente la rilevanza della questione; infatti, precisato che la “casualità” dell’intercettazione nei confronti del parlamentare è destinata via via a scemare man mano che, nel corso di un’articolata e prolungata attività di ascolto, prendano corpo indizi di reità nei confronti del medesimo (cosicché non si potrebbe escludere che “in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali”), il giudice remittente avrebbe dovuto farsi carico nella specie dell’esatta connotazione delle intercettazioni che, se da qualificare come “mirate” proprio in ragione degli sviluppi investigativi, avrebbero dovuto essere a quel punto precedute dalla richiesta di autorizzazione della Camera di appartenenza. Né, ha aggiunto la Corte, varrebbe obiettare che pur dopo la “comparsa” dei parlamentari, la prima o le prime fra le intercettazioni delle conversazioni dei soggetti politici resterebbero

comunque «casuali», posto che la eventuale diminuzione del numero delle intercettazioni derivante dalla eliminazione di quelle non precedute da autorizzazione potrebbe influire sulla stessa valutazione della necessità di utilizzazione; ciò tanto più non avendo il giudice remittente affermato che il «coinvolgimento» dei parlamentari sia emerso, per la prima volta, a seguito della diretta e personale interlocuzione dei parlamentari medesimi con uno dei soggetti sottoposti a intercettazione e non, piuttosto, a seguito del semplice riferimento ai parlamentari fatto dai soggetti intercettati nel corso di colloqui, eventualmente anche precedenti, con terzi, con conseguente esclusione del carattere di casualità della intercettazione.

Una analoga questione è stata parimenti dichiarata inammissibile dalla Corte con **sentenza n. 114** del 22 marzo **2010** depositata il 25 marzo 2010. I giudici remittenti avevano infatti dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per contrasto con gli artt. 3, 68, 202 e 104 Cost., nella parte residua rispetto alla declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007, chiedendo, in specie, che venisse rimosso l'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando si trattasse di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato.

Anche in tal caso la Corte ha ritenuto non sufficientemente motivate le ordinanze quanto alla rilevanza delle questioni, avendo i giudici affermato la natura «casuale» delle intercettazioni in termini sostanzialmente apodittici, facendola discendere, in pratica, dalla sola circostanza che l'attività di captazione fosse stata disposta su utenze in uso ad altri indagati, tanto più dovendosi considerare la veste di indagati dei parlamentari da questi assunta in alcuni dei procedimenti, con conseguente plausibile necessità di tener conto, onde affermare la natura casuale o meno dell'intercettazione, di un complesso di elementi significativi (tra i quali la Corte ha enumerato, a titolo esemplificativo, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare e l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare).

b)- Intercettazioni illegali.

Con l'**ordinanza n. 12 del 2010** (pronunciata l'11 gennaio 2010 e depositata il 15 gennaio 2010), la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli art. 24, commi 1 e 2, 111 commi 1, 2 e 4 e 112 Cost. - dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 259 del 2006 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 281 del 2006, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice *a quo*. La norma censurata concerne la procedura per la distruzione dei documenti, supporti e atti contenenti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte e stabilisce che detti atti debbono essere

distrutti in esito ad una udienza camerale celebrata dal giudice per le indagini preliminari e che della distruzione deve essere redatto un verbale, che non può contenere riferimenti al contenuto dei documenti suddetti. In particolare, il giudice rimettente aveva ritenuto che la disposizione censurata - prevedendo che il pubblico ministero deve formulare richiesta di distruzione del materiale informativo entro quarantotto ore dall'acquisizione (art. 240, comma 3), che il giudice deve fissare udienza camerale entro le successive quarantotto ore e non oltre il decimo giorno dalla richiesta (art. 240, comma 4), che l'eventuale provvedimento di accoglimento deve essere deliberato e pronunciato nell'udienza medesima, con contestuale ed immediata esecuzione (art. 240, comma 5), che delle operazioni di distruzione viene redatto apposito verbale in cui si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti ... nonché delle modalità e dei mezzi usati, e tuttavia venga omissivo qualsiasi riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti ed atti - contrastasse con l'art. 24, commi 1 e 2, Cost. per l'illegittima compressione che deriva al diritto di difesa dell'indagato nell'ambito del procedimento principale nonché con l'art. 111, commi 1, 2 e 4 Cost e 112 Cost..

La decisione di restituzione degli atti è fondata sul rilievo che in epoca successiva all'ordinanza di rimessione la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2009, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura, incidendo tanto sulle regole del procedimento incidentale, quanto sui contenuti del verbale 'sostitutivo' destinato a provare il fatto contestato in luogo del materiale destinato alla distruzione. In sintesi i passaggi fondamentali della sentenza n. 173 del 2009 sono stati i seguenti: a) la *ratio* della norma censurata consiste nella necessità di rimediare al dilagante fenomeno di violazione della riservatezza conseguente all'incontrollata diffusione di dati personali con l'adozione di una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria sulla conservazione dei corpi di reato; b) la finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, tutelato dagli art. 2 e 15 Cost. ... non giustifica un'eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo, quale deriva dall'aver delineato il procedimento incidentale, preordinato alla distruzione del materiale sequestrato, secondo un modello processuale riferibile all'art. 127 cod. proc. pen., nella parte in cui configura un contraddittorio solo eventuale; c) la soluzione della questione consiste nel recidere il legame, istituito dall'art. 240, comma 4, cod. proc. pen., tra la procedura speciale di cui ai commi 3 e seguenti dello stesso articolo e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il richiamo a detta norma fa ricadere sulla procedura in questione le limitazioni del contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale. Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, cod. pen., nella parte in cui non prevede per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2 dello stesso codice, cioè delle norme concernenti la partecipazione degli interessati e la difesa tecnica nell'ambito dell'incidente probatorio. E ulteriormente l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento, nel verbale di distruzione, al contenuto degli atti eliminati, le circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti. Non senza aggiungere che in effetti detto verbale non può esplicitare alcuna efficacia valutativa che non sia strettamente circoscritta alla decisione di distruggere il materiale e non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell'ambito del procedimento principale.

La Corte ha pertanto affermato che la sentenza n. 173 del 2009 ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo interessato dalle odierne censure, di talché si rende necessaria “con ogni evidenza” la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

2.3. Indagini preliminari e udienza preliminare

a)- Udienza preliminare e riqualificazione del fatto.

Con **sentenza n. 103** del 10 marzo **2010**, depositata il 17 marzo 2010, la Corte ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione”, nella parte in cui tali norme consentono al GUP di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto, chiedendo al P.M. di modificare la qualificazione giuridica del fatto e, in caso di inerzia dell'organo d'accusa, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo P. M. L'autorità remittente aveva osservato, in particolare, con riferimento al parametro dell'art. 111 Cost., che l'assenza di una preventiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica, non gli consentiva di “calibrare” le attività difensive in sede di udienza preliminare mentre, d'altra parte, con riguardo all'art. 117 Cost., il diritto ad un processo equo comporta non solo che l'imputato debba essere informato nel più breve tempo possibile dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica attribuita a quei fatti, attesa la costante interpretazione in tal senso dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte, dopo avere ricordato che il potere di riqualificazione giuridica opera fintantoché il fatto rimanga il medesimo, posto che, diversamente, si imporrebbe la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto e che tale ultima conseguenza, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, opera anche in sede di udienza preliminare, ha rilevato come proprio la insufficiente motivazione del giudice remittente sul perché, nella specie, si vertesse in ipotesi di riqualificazione e non già di diversità del fatto, costituisca un primo profilo di inammissibilità della questione, non potendone essere valutata la rilevanza. Un secondo profilo di inammissibilità è poi insito, ha aggiunto la Corte, nella sollecitazione, da parte del giudice remittente, di una pronuncia additiva non avente carattere di soluzione costituzionalmente obbligata, ma rientrante nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, avendo il giudice prospettato come indispensabile l'intervento della Corte mediante una pronuncia additiva che preveda, alla pari di quanto previsto per la diversità del fatto (e dunque, tra l'altro, parificando tra loro situazioni processuali non omogenee), la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, attraverso la restituzione degli atti all'organo dell'accusa. Del resto, ha infine precisato la Corte, il legislatore si era già posto il problema dei rapporti del potere di riqualificazione con il principio del contraddittorio (in sede di relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 era infatti stata proposta l'adozione di una disciplina analoga a quella prevista per la contestazione del fatto diverso, oppure «la previsione di un dovere del giudice di rendere

nota preventivamente la decisione di modificare la qualificazione giuridica, consentendo la discussione sul punto») senza tuttavia adottare alcuna delle soluzioni prospettabili in quanto le stesse «avrebbero comportato un dispendio di attività probabilmente eccessivo e il rischio, in pratica, di indurre il giudice a conformarsi in ogni caso al *nomen iuris* contestato».

2.4. Il giudizio

a)- *Ammissione d'ufficio di nuove prove.*

Con **sentenza n. 73** del 22 febbraio **2010**, depositata il 26 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 507 del codice di procedura penale”, sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione nella parte in cui, secondo l’interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione, consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prevista dall’art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza, non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria. Secondo la prospettazione del giudice remittente, infatti, tale interpretazione comporterebbe un contrasto con il principio del “giusto processo” allorché il giudice non si limiti ad integrare, all’esito dell’istruzione dibattimentale, elementi di prova insufficienti o lacunosi sottoposti alla sua attenzione dalle parti, ma acquisisca d’ufficio l’intero materiale probatorio necessario ai fini della decisione.

La Corte ha ritenuto *in primis* l’esclusione del lamentato *vulnus* in ragione del fatto che nella specie non si era trattato di prove individuate ed assunte dal giudice, bensì di prove ricercate da una delle parti (nella specie, il pubblico ministero) e di cui era stata la parte medesima a chiedere l’ammissione, sia pure non più – a causa dell’intervenuta decadenza per tardivo deposito della lista – nell’esercizio pieno del diritto alla prova previsto dall’art. 190, comma primo, cod. proc. pen.; di qui, secondo la Corte, ed indipendentemente da ogni considerazione circa il problema della compatibilità col parametro costituzionale evocato dei veri e propri interventi probatori officiosi del giudice (tema sul quale la Corte ebbe a prendere posizione, anteriormente alla modifica dell’art. 111 Cost., con la sentenza n. 111 del 1993), l’impossibilità di configurare una reale deroga al principio dispositivo, in base al quale il giudice è chiamato a giudicare sulla base di quanto allegato e provato dalle parti. Né, si è aggiunto, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione per il fatto che l’esercizio del potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen. possa ridondare, in concreto, a potenziale vantaggio della parte che sollecita la prova, non potendo, ciò, essere concepito come indice di «parzialità»: che la prova, una volta introdotta nel processo, torni a beneficio della parte istante, ha osservato la Corte, è una delle possibili conseguenze naturali, non un dato che entri nella valutazione del giudice in sede di ammissione.

Né, ancora, l’interpretazione censurata dal remittente comporterebbe la vanificazione della sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. per il mancato o irrituale deposito della lista dei testimoni (ovvero dei periti, dei consulenti tecnici o delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen.) di cui le parti intendano chiedere l’esame: infatti, diritto delle parti alla prova e potere(-dovere) di ammissione della prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. hanno parametri diversi, essendo negativo il primo (non manifesta superfluità o irrilevanza) e positivo la seconda (assoluta necessità), sì che la parte decaduta ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. rischierebbe di vedersi comunque

denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria.

2.5. Procedimenti speciali

a)-Opposizione a decreto penale e scelta dei riti alternativi.

Con **ordinanza n. 55** del 10 febbraio **2010**, depositata il 18 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato la “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Il giudice remittente aveva invero ritenuto che il complesso delle suddette norme codicistiche, nella parte in cui non consentono all'imputato, nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, di discostarsi dal rito prescelto nell'opposizione stessa, si potesse non infondatamente porre in contrasto con le citate norme costituzionali, ben potendo accadere, in relazione ai termini previsti per l'accesso ai riti alternativi, che la scelta degli stessi fosse operata senza assistenza tecnica. La Corte, premessa comunque la non rilevanza della questione stante l'erronea individuazione, da parte dell'autorità remittente, della norma di cui fare applicazione nella specie (l'art. 557 comma secondo cod. proc. pen. in luogo dell'art. 464, comma terzo), ha sottolineato, tra l'altro, la non fondatezza delle considerazioni svolte, sulla base di una pretesa analogia con la situazione già oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 120 del 2002, dalla predetta autorità in ordine alla decorrenza del termine per proporre opposizione esclusivamente a far data dalla notificazione del decreto all'imputato; al contrario, ha osservato la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, come, in caso di diversa decorrenza del termine per proporre opposizione riservato al difensore rispetto a quello contemplato per l'imputato, debba operare per entrambi il termine che scade per ultimo, sì da rientrare nella possibilità di assistenza “tecnica” anche la scelta di adire il rito abbreviato o di applicazione della pena.

2.6. Le impugnazioni

a) – Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

Con **ordinanza n. 33 del 27 gennaio 2010**, depositata il 4 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 111, comma 2, e 112 Cost.”. Ha infatti rilevato che identica questione, concernente l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 242 del 2009, essendosi ivi escluso che la norma censurata - il novellato art. 428 cod. proc. pen. che non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere – determini un *vulnus* al principio di parità delle parti nel processo, analogo a quello riscontrato dalle sentenze n. 26 e 320 del 2007, in rapporto alla soppressione

dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato. Infatti, diversamente dal proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non rappresenta l'alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio e, in sede di udienza preliminare, all'esito della quale viene emessa, non si procede ad un giudizio pieno sul merito dell'imputazione ma si verifica l'utilità o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio. Inoltre, con la novella del 2006 il potere di appello contro la sentenza di non luogo a procedere è stato sottratto ad entrambe le parti e, per altro verso, il decreto di rinvio a giudizio non è impugnabile da alcuno. Ha aggiunto la Corte che, a prescindere dall'impossibilità di porre a raffronto esiti alternativi di fasi processuali successive ed eterogenee (quali udienza preliminare e dibattimento), la 'paralisi' della domanda di giudizio, conseguente alla sentenza di non luogo a procedere, non è comunque definitiva, essendo il pubblico ministero abilitato a chiedere in ogni tempo la revoca di detta pronuncia, quando sopravvengano o si scoprano nuove prove (art. 434 cod. proc. pen.). La Corte ha ritenuto, inoltre, insussistente la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, quanto a regime di impugnazione, tra sentenza di non luogo a procedere e sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato, in quanto la sentenza di non luogo a procedere è eterogenea sotto plurimi aspetti – oggetto dell'accertamento, base decisionale, regime di stabilità e carenza di efficacia extrapenale - rispetto ai *tertia comparationis*. Infondata anche la censura di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, nei quali la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di un blocco prematuro, dato che tale differenza rappresenta solo una conseguenza del diverso modulo processuale. Infine, la Corte ha disatteso le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sulla base di consolidata giurisprudenza, per la quale il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale, e ciò anche quando si discuta delle sentenze di non luogo a procedere.

2.7. Processo innanzi al giudice di pace

a)- *Ipotesi di connessione*

Con **ordinanza n. 56** del 10 febbraio **2010**, depositata il 18 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato la "manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione" nella parte in cui, limitando la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – e la conseguente deroga alla competenza per materia che ne deriva – alla sola ipotesi del concorso formale di reati, escluderebbe che l'istituto operi nel caso di reato continuato; la Corte, infatti, richiamando la sentenza n. 64 del 2009, con cui questioni del tutto analoghe sono già state dichiarate infondate, ha precisato che, quanto all'art. 3 Cost., la disparità di trattamento denunciata trova la sua *ratio* nelle peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il *favor separationis* mira a preservare,

esprimendosi in particolare tale giurisdizione in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario; quanto poi all'art. 97 Cost., ha richiamato il costante indirizzo della Corte secondo cui il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all'attività giurisdizionale in senso stretto (*ex plurimis* – oltre alla citata sentenza n. 64 del 2009 – sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000).

b)- Impugnazioni.

Con **ordinanza n. 32** del 27 gennaio **2010** depositata il 4 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 76 Cost.”, nella parte in cui stabilisce che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Ha infatti rilevato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 426 del 2008, essendosi ivi affermato che la scelta operata dal legislatore delegato, non solo è consentita dalla formulazione letterale dell'art. 17, comma 1, lett. n) della legge n. 468 del 1999 – che prevedendo l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria, è riferibile alle sentenze che recano esclusivamente condanna alla pena pecuniaria e non anche a quelle in cui vi sia anche condanna al risarcimento del danno - ma è altresì rispettosa degli indirizzi generali della delega in materia di procedimento penale davanti al giudice di pace. Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta.

2.8. Spese di giustizia

a) - Opposizione al decreto di liquidazione di compensi.

Con **ordinanza n. 30** del 27 gennaio **2010** depositata il 4 febbraio 2010, la Corte ha dichiarato la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione” nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale

Secondo il giudice remittente, che ha sollevato la questione nel corso di altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione avverso decreti di liquidazione di compensi rispettivamente in favore di un soggetto nominato perito in un procedimento avente ad oggetto misure di prevenzione, e del procuratore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, detta norma si sarebbe posta in contrasto con l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), che non menziona il criterio relativo al mutamento di composizione dell'organo giudiziario.

La Corte, decidendo nel senso visto sopra, ha ricordato la sentenza n. 53 del 2005 di dichiarazione di infondatezza di identica questione, con la quale si è osservato che, rientrando tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione quello di "garantire la coerenza logica e sistematica della normativa", il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione.

Redattori: Gastone Andreazza e Maria Meloni

Il vice direttore
(Domenico Carcano)